

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 123/2018

- **Preso atto** che con concessione amministrativa n° 10757/0/2018 del 09.05.2018 è stato concesso l'uso del suolo pubblico a **CAPPELLI Rossano – Ditta F.lli Cappelli s.a.s. di Rossano Cappelli & C. in Castiglione della Pescaia Frazione Punta Ala Via delle Mandrie per occupazione con autocarro per scarico infissi** ;
- **Considerato** che, in conseguenza dell'uso eccezionale che viene fatto della strada, viene altresì compromessa la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;
- **Ritenuto** opportuno adottare ogni accorgimento necessario atto a rendere più sicura la circolazione stradale ed a fluidificare il traffico veicolare e pedonale;
- **Vista** la relazione redatta dalla Unità Organizzativa competente della Polizia Municipale, dalla quale risulta che nulla osta all'occupazione richiesta;
- **Visti** gli artt. 5 e 7 del Codice della strada - D.L.vo 30 aprile 1992 n°285;
- **Visto** l'art.107 del T.U. enti locali - D.L.vo 18 agosto 2000 n°267;
- **Visto** il Disciplinare Tecnico approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10 luglio 2002;

ORDINA

La circolazione stradale nella **Via delle Mandrie della Frazione di Punta Ala**, nell'ambito dell'occupazione di suolo pubblico autorizzato con concessione amministrativa n° 10757/0/2018 del 09.05.2018 è così modificata:

E' istituito il divieto di transito all'altezza del lotto n. 53; così facendo l'anello di Via delle Mandrie, che risulta strada a senso unico di circolazione, sarà tagliato in due tronconi su ognuno dei quali la circolazione dovrà avvenire a doppio senso di marcia almeno per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle operazioni di scarico degli infissi ed al loro trasferimento all'interno della proprietà privata. Le operazioni avranno inizio alle ore 08:00 del giorno 09.05.2018 e termineranno, improrogabilmente, alle ore 17:00 del medesimo giorno e comunque entro e non oltre la scadenza della concessione in atti indicata. E' inoltre istituito il divieto di fermata su ambo i lati della porzione di suolo pubblico utilizzato per la sosta dell'autocarro per la medesima durata temporale.

Dovranno inoltre essere adottate tutte le prescrizioni riportate nella concessione n. 10757/0/2018 che farà parte integrante di questo atto.

L'inadempienza delle prescrizioni contenute in questi documenti sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno a persone o cose che dovesse derivare dalla loro inosservanza.

I segnali temporanei da utilizzare devono essere quelli previsti dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada e installati a spese e cura del richiedente; i segnali stradali permanenti dovranno essere rimossi od oscurati se in contrasto con quelli temporanei.


- La presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 10 a cura del Messo comunale e con l'apposizione della segnaletica necessaria e conseguente, da installare almeno 48 ore prima della occupazione ad opera e spese del titolare della concessione di suolo pubblico.

La ditta convenzionata per l'apposizione della segnaletica verticale ed orizzontale temporanea deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuta installazione della segnaletica prevista. L'efficacia della presente Ordinanza è subordinata all'avvenuta presentazione al Comando Polizia Municipale della dichiarazione di cui sopra.

- Copia della presente ordinanza deve essere trattenuta, unitamente alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico, presso il luogo interessato ed essere mostrata ad ogni richiesta dei soggetti di cui all'art.12 del D.L.vo 30.04.1992 n°285.

- E' fatto obbligo a chi di dovere rispettare e far rispettare la presente ordinanza.





COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

Ufficio Viabilità e Traffico



- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo 30.04.1992 n°285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile
BROMO GEMMA

FM/fm 02.05.2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

